

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA - PROVINCIA DI SALERNO


AMBITO TERRITORIALE S01-3 COMUNI DI PAGANI - SARNO - SAN
MARZANO SUL SARNO - SAN VALENTINO TORIO

COMUNE DI PAGANI CAPOFILO

CONVENZIONE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 31
E 30 DEL TUEL (D.Lgs. N. 267/00) AI FINI DELLA COSTITUZIONE DI
UN'AZIENDA CONSORTILE, SECONDO LE NORME DELL'ARTICOLO
114 DEL MEDESIMO TUEL, CUI AFFIDARE LA GESTIONE ASSOCIATA
DEI SERVIZI ALLA PERSONA TRA I COMUNI DI PAGANI, SARNO, SAN
MARZANO SUL SARNO E SAN VALENTINO TORIO.

L'anno duemilasedici il giorno sette del mese di dicembre, presso il Comune di
Pagani, Capo-fila dell'Ambito Sociale S01-3, avanti a me, dr.ssa Monica Siani,
Segretario Generale del Comune di Pagani, si sono costituiti i Sigg.ri:

1. **Dr. Giuseppe Canfora**, nato a Sarno (SA) il 05/02/1954, il quale interviene nel
presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Sarno - Codice Fiscale
00581960630, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
2. **Dr. Salvatore Bottone**, nato a Pagani (SA) il 02/01/1960, il quale interviene nel
presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di Pagani - Codice Fiscale
80020730653, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;
3. **Dr. Cosimo Annunziata**, nato a S. Marzano sul Sarno (SA) il 10/09/1962, il quale
interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Marzano Sul
Sarno - Codice Fiscale 80022740650, in nome, per conto e nell'interesse del quale
agisce;



Handwritten signatures and initials:
 1. *Canfora*
 2. *Bottone*
 3. *Annunziata*
 4. *MS*
 5. *Canfora*
 6. *M*

4. Ing. Michele Strianese, nato a Sarno (SA) il 30/05/1975, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Sindaco del Comune di San Valentino Torio - Codice Fiscale 00577010655, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce.


I suddetti costituiti, della cui identità personale e capacità a validamente impegnarsi nel presente atto io Segretario sono certo, senza l'assistenza di testimoni, avendovi essi con il mio consenso rinunciato, chiedono il mio intervento per la stipula tra di loro, nelle dichiarate qualità, della presente Convenzione, alla quale premettono che:

- l'art. 131 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni ed agli enti locali tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore sociale e socio-sanitario;

- con DGRC n. 144 del 12 aprile 2016, modificativa della DGRC n. 320/2012, sono stati definiti gli ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale a rete dei servizi sociali e socio - sanitari di cui alla Legge Regionale n. 11 del 2007, tra cui l'AMBITO S01-3, comprendente i Comuni di Sarno, Pagani, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio;

- in attuazione della Legge n. 328/2000, la Regione Campania ha emanato la Legge n. 11 del 23 ottobre 2007 per la dignità e la cittadinanza sociale, che stabilisce che i Comuni "adottano, su proposta del Coordinamento Istituzionale di cui all'articolo 11, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le forme associative e modalità di gestione degli interventi e dei servizi programmati nel Piano Sociale di Ambito, ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, inoltre, che i Comuni "assicurano che la



MS

gestione associata sovra-comunale determini, in ogni caso un unico centro di costo e di responsabilità relativa alla gestione del Fondo d'Ambito per l'implementazione del Piano di Zona di ciascun ambito territoriale".

Pertanto, tenuto conto del combinato disposto degli artt. 31, 30 e 114 del TUEL, i Comuni dell'Ambito S01-3 adottano una Convenzione ai fini della costituzione di un'Azienda Consortile cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona tra i Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio.

Considerato, altresì, che:


la prolungata esperienza di gestione associata dei servizi alla persona, consolidata da circa quindici anni in tutta la Campania, ha consentito lo sviluppo di una rete strutturata e integrata di servizi sovracomunali e intercomunali ma ha lasciato emergere anche una serie di criticità determinate dall'assenza di un soggetto di gestione dotato di veste giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa e di bilancio;

le nuove normative in materia di gestione dei bilanci, di reclutamento del personale, di trasparenza e anticorruzione e di affidamento esterno dei servizi e di acquisizione delle forniture, richiedono tempistiche operative sempre meno compatibili con forme di gestione poco strutturate dal punto di vista organizzativo e prive di veste giuridica e autonomia organizzativa e di bilancio;

l'esigenza di assicurare efficienza operativa e qualità dei servizi erogati, richiede la certezza della continuità dei servizi e degli operatori;

il vecchio Piano Sociale Regionale 2012-2015 ha ritenuto la forma associativa della Convenzione, sempre meno compatibile con le funzioni, le attività e i servizi che vengono richiesti agli Ambiti Sociali Territoriali e agli Uffici di Piano.

Pertanto, con verbale del 28 luglio 2016, il Coordinamento Istituzionale ha approvato



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

gli schemi definitivi di Convenzione e di Atto Costitutivo, Statuto e allegati dell'Azienda consortile;

i Consigli Comunali di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio, hanno approvato con i seguenti atti la bozza definitiva di Convenzione ex art. 30 del TUEL, con le deliberazioni consiliari di seguito riportate:

Pagani – deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 05/09/2016

Sarno - deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 03/10/2016

San Marzano sul Sarno - deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 23/09/2016

San Valentino Torio - deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 03/10/2016.

Tutto ciò premesso, tra i Comuni di Sarno, Pagani, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio, enti locali come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto La presente convenzione, stipulata ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 30 del TUEL, ai fini della costituzione di un'Azienda Consortile secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL, cui affidare la gestione associata dei servizi alla persona tra i Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio, ha per oggetto l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative e la gestione in forma associata dei servizi alla persona ricadenti nel territorio dell'Ambito S01-3, previsti e programmati nel Piano sociale di zona e/o programmati con ulteriori strumenti di programmazione Ambito e/o con intese interistituzionali.

Art. 2 – Finalità La gestione associata dei servizi e l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative sono considerati presupposti essenziali per l'attuazione degli interventi previsti nei documenti di programmazione territoriale di servizi alla persona, che costituiscono strumenti sinergici attraverso i quali gli Enti convenzionati



assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure di erogazione dei servizi a sostegno delle fasce più vulnerabili e a maggior rischio di esclusione sociale del territorio, nonché il necessario impulso per il loro miglioramento qualitativo.


In particolare con la presente convenzione vengono determinati:

- la gestione associata dei servizi e delle prestazioni e delle risorse economiche attraverso un Fondo Unico d'Ambito;
- la definizione di modalità omogenee dei servizi e delle prestazioni sociali conformi alle leggi e alle indicazioni programmatiche;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.

L'organizzazione del servizio e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 3 – Obiettivi L'organizzazione dei servizi alla persona con particolare riferimento ai servizi e alle prestazioni per le fasce di popolazione a maggior rischio di esclusione sociale, deve essere improntata ai seguenti obiettivi:

- a. favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- b. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione;
- c. prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;



d. seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà sopraggiunte con particolare riferimento alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti negli strumenti e piani di programmazione sociale e in protocolli d'intesa;

e. garantire la sollecita risposta alle richieste di informazione, di assistenza e di approfondimento o di valutazione necessarie per il coerente svolgimento degli interventi.

Nell'attuazione della programmazione sociale e socio-sanitaria (Piano di Zona) e degli ulteriori servizi alla persona, si applicano i regolamenti d'Ambito che saranno definiti ed approvati entro 60 g. dalla sottoscrizione della presente Convenzione

Art. 4 - Durata e scioglimento La durata della presente Convenzione, nonché le cause di scioglimento sono disciplinate dai rispettivi articoli di cui allo Statuto e all'Atto Costitutivo della costituenda Azienda Consortile.

Art. 5 - Soggetto capofila Gli Enti convenzionati individuano il Comune di Pagani quale soggetto capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche che andranno a confluire nel Fondo Unico d'Ambito, così come specificato nel presente atto. Il Comune di Pagani accetta la delega, impegnandosi ad attivare i servizi come previsti e nel rispetto di patti e condizioni della presente convenzione.

Art. 6 - Funzioni del Soggetto capofila Il Soggetto capofila svolgerà le seguenti funzioni:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;

- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione dei piani di programmazione di servizi e prestazioni e utilizzarle secondo

gli indirizzi previsti dal Coordinamento;

adottare e dare applicazione ai regolamenti e ad altri atti necessari per disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi e dei servizi in modo conforme alle decisioni del Coordinamento;

esercitare ogni adempimento amministrativo ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni, o con organizzazioni private non profit e profit;

verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente

Convenzione;

rappresentare presso Enti ed Amministrazioni i soggetti sottoscrittori della presente

Convenzione.

Il Sindaco del soggetto capofila assume la rappresentanza legale della Convenzione

nei rapporti con i terzi ed in giudizio, fermo restando che tutti gli Enti rappresentati

rispondono giuridicamente pro-quota delle attività comuni.

Art. 7 - Coordinamento Istituzionale La funzione di indirizzo programmatico ed amministrativo e la funzione di controllo della gestione del Piano di Zona sono riservate al Coordinamento Istituzionale.

Il Coordinamento è formato dai Sindaci dei Comuni ovvero da loro delegati.

Il Coordinamento approva gli strumenti di programmazione sociale, socio-sanitaria e degli eventuali ulteriori servizi alla persona.

Il funzionamento del Coordinamento Istituzionale è disciplinato da un regolamento adottato dallo stesso e approvato da ciascun Ente aderente entro 60 gg. dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 8 - Ente strumentale di gestione Ai fini della erogazione dei servizi e delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, gli enti aderenti ne affidano la



7



gestione ad un'azienda consortile da costituirsi ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, 30 e 114 del TUEL.

Sono organi della costituenda Azienda Consortile:

• l'Assemblea Consortile, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco o di un loro delegato, Assessore o Consigliere, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto, da nominarsi immediatamente all'atto della costituzione dell'Azienda.

L'Assemblea Consortile è organo di indirizzo, di controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti aderenti, chiamato, mediante l'esercizio delle proprie competenze, ad esplicare il controllo "analogo" sull'Azienda Consortile;

• il Consiglio di Amministrazione, composto da 3 membri, compreso il Presidente.

L'Assemblea consortile elegge il Consiglio di Amministrazione dopo aver definito, con separato e presupposto atto, i criteri mediante i quali individuare i componenti in possesso della necessaria e qualificata competenza tecnica;

• il Presidente del Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea Consortile, ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte ai terzi ed in giudizio;

• il Direttore, da nominarsi a cura del Consiglio di Amministrazione previa selezione pubblica volta ad accertare in capo ai soggetti interessati il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

Il relativo incarico è conferito a tempo determinato mediante contratto dirigenziale di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore;

• il Revisore dei Conti, nominato dall'Assemblea Consortile quale organo interno di revisione economico-finanziaria dell'Azienda.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, sono soggetti a comunicazione agli enti consorziati le deliberazioni adottate dall'Assemblea

MS

Consortile concernenti i seguenti atti:

a. le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti

Pubblici;

b. l'ubicazione della sede dell'Azienda;

c. il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;

d. i regolamenti di competenza dell'Assemblea;

e. il Bilancio societario;

f. il Piano programma, che costituisce il documento di programmazione comprendente

contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comuni e azienda;

g. il budget economico almeno triennale;

h. il piano degli indicatori di bilancio.

È oggetto di comunicazione agli enti consorziati anche l'elenco degli oggetti deliberati dall'Assemblea dell'Azienda, la cui trasmissione va effettuata dopo l'adozione da parte dell'Assemblea ed entro la convocazione della successiva seduta dell'Assemblea stessa.

Art. 9 – Ufficio di Piano e Coordinatore dell'Ambito Le funzioni dell'Ufficio di Piano di Ambito saranno assicurate dall'Azienda consortile di cui all'articolo precedente secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Azienda.

Le funzioni di Dirigente dell'Ufficio di Piano saranno assicurate dal Direttore dell'Azienda consortile secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Azienda.

Art. 10 - Scambio di informazioni Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione del Piano di Zona, lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli



top

FB

9

MS

incarichi o nuova assegnazione di responsabilità e di competenze all'interno degli Uffici comunali o degli altri Enti sottoscrittori, che possano modificare i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possano influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento della presente Convenzione e dell'Azienda Consortile, dovranno essere comunicate immediatamente al Coordinamento Istituzionale per il tramite del Presidente.

Art. 11 - Impegno degli enti associati Ciascuno degli Enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dell'Ambito Territoriale.

Gli Enti si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione.

Art. 12 - Rapporti finanziari La partecipazione finanziaria di ciascun Comune alla gestione dei servizi di cui alla presente Convenzione è determinata secondo le disposizioni della Regione Campania e dei contratti di servizio.

Le risorse finalizzate alla gestione ed erogazione dei servizi, delle attività e delle prestazioni programmate sono trasferite all'Azienda secondo i tempi e le modalità previste nello Statuto dell'Azienda, nei relativi regolamenti e nei contratti di servizio.

Ciascun Comune dovrà obbligatoriamente stanziare nel proprio bilancio una quota pro-capite minima pari al costo dei servizi essenziali obbligatori e al costo di gestione dell'Azienda, così come previsto nel Piano - programma.

Art. 13 - Spese contrattuali Le spese di registrazione del presente atto sono da ripartirsi in parti uguali tra i Comuni associati. Il Capofila provvederà al versamento di quanto dovuto.

AMS¹⁰

Art. 14 – Modifiche e/o integrazione La presente convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art. 15 – Adesioni successive L'eventuale richiesta di adesione successiva determina una modifica della presente Convenzione.

Art. 16 – Rinvio e interpretazione Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla normativa regionale in materia di politiche sociali e ai Regolamenti d'Ambito successivamente approvati entro il termine di 60 gg. dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione. In caso di contraddittorietà tra quanto statuito nella presente convenzione e le fonti sopra indicate prevale l'interpretazione autentica del Coordinamento Istituzionale, resa in maggioranza qualificata.

Tanto premesso e convenuto, i comparenti dichiarano di ben conoscere gli atti allegati e richiamati ed espressamente mi dispensano dal darne lettura, e, richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto questo atto, compilato sotto la mia direzione e responsabilità da persona di mia fiducia sopra 10 (dieci) facciate intere e sin qui parte dell'undicesima, e ne ho dato lettura ai comparenti, che, da me interpellati, lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Per il Comune di Pagani (dr. Salvatore Bottone)

Per il Comune di Sarno (dr. Giuseppe Canfora)

Per il Comune di San Marzano Sul Sarno (dr. Cosimo Annunziata)

Per il Comune di San Valentino Torio (ing. Michele Strianese)

Il Segretario Generale del Comune di Pagani (dr.ssa Monica Siani)

